CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTANTINO, SCOTTO, ZARATTI, PELLEGRINO, NICCHI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione abusiva di immobili

Presentata il 3 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate, nelle ottimistiche intenzioni del Governo Renzi, a dare una prima risposta all'emergenza abitativa del nostro Paese.

L'articolo 5 reca norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili. In particolare il comma 1 prevede, tra l'altro, che chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In pratica chi occupa abusivamente un appartamento non potrà ottenere gli allacciamenti di acqua e gas e non potrà vedersi riconosciuta dal comune la residenza in quell'alloggio. Una norma di dubbia costituzionalità poiché non si possono mettere in relazione eventuali reati, da perseguire secondo le norme del codice di procedura penale o civile, con diritti come quello della residenza e all'allacciamento di servizi fondamentali, come acqua, luce e gas. Le norme per perseguire i reati ci sono e vanno attuate secondo quanto previsto dalle leggi e secondo le procedure stabilite.

In secondo luogo, la norma così come scritta si presta a interpretazioni ambigue ed estensive, che possono essere foriere di ulteriore contenzioso, laddove si fa riferi-

mento a chi occupa abusivamente un immobile « senza titolo », in quanto anche coloro che sono sotto sfratto vengono a trovarsi nella fattispecie di occupanti « senza titolo » valido o, meglio, con « titolo scaduto ». In linea teorica anche tutti gli immobili privi del certificato di abitabilità sono occupati « abusivamente » e « senza titolo ».

Insomma, più che a essere finalizzato, come dovrebbe, a contrastare efficacemente la compravendita clandestina o le occupazioni nelle case popolari gestite dalla criminalità, il comma 1 dell'articolo 5 interviene in maniera del tutto generica e soprattutto senza tenere in alcun modo conto la fase di emergenza abitativa sempre più esplosiva, e che dovrebbe essere quindi gestita con estrema cautela e con la massima attenzione verso le categorie coinvolte più deboli ed esposte.

La previsione normativa rischia di colpire migliaia di famiglie di sfrattati che sono costrette a occupare un immobile pubblico abbandonato solo perché hanno perso il lavoro e la casa e non ricevono risposte dai comuni, a loro volta privi di risorse adeguate. Ma forse la cosa più grave, per le sue implicazioni dirette, risiede nella negazione della residenza, che tocca uno dei diritti fondamentali dei cittadini. La residenza, infatti, non può essere negata a nessuno perché da questa discendono molti diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: senza residenza non si può votare (articolo 48 della Costituzione), non ci si può curare (articolo 32 della Costituzione), non si ha diritto il diritto al gratuito patrocinio e quindi alla difesa. Tutto questo riguarda ovviamente anche i minori, la cui residenza dipende da quella dei genitori, e che avrebbero difficoltà anche a iscriversi a scuola.

L'ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei princìpi generali dell'ordinamento e nella Carta costituzionale. Il concetto giuridico di residenza è contenuto nell'articolo 43 del codice civile, il quale dispone che « il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ». Sancisce così una sorta di diritto di affermazione dell'esistenza, cioè di registrazione quale cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche, della distribuzione delle risorse e delle imputazione delle imposte. La residenza è precondizione dell'esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento all'iscrizione nelle liste elettorali e alla possibilità di esercitare l'elettorato passivo. Senza la residenza non è possibile, poi, godere a pieno del diritto alla salute, in quanto è condizione per ottenere l'assegnazione di un medico di famiglia, e del diritto allo studio, in quanto è condizione per l'accertamento dell'obbligo scolastico. E, infine, la « residenza legale » in Italia è requisito necessario per ottenere la cittadinanza italiana.

Proprio per quanto esposto, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione abroga il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

€ 1,00

17PDL0024250